



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n° 109 del 25/10/2022	Oggetto
	Legge n. 353 del 21/11/2000 quadro in materia di incendi boschivi e LR Toscana n. 39 del 21/03/2000 - Istituzione del Catasto incendi boschivi con aggiornamento al 2021 - Adozione

L'anno **duemilaventidue**, addì **venticinque** del mese di **ottobre** alle ore 16:45 si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza ai sensi dell'Art. 73, c.1, del D. L. 17/03/2020 N.18, presso la sede Comunale dove si trova il Presidente.

Adunatasi la Giunta Comunale nei modi e nei termini di legge sono intervenuti i Signori:

	NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
1	Riccardo Conti	Presidenza	Presente
2	Elisabetta Borgogni	Assessore	Presente
3	Valeria Lingua	Assessore	Presente
4	Sara Poggialini	Assessore	Presente
5	Silvio Bini	Assessore	Presente

Presiede il Conti Riccardo - Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Frallicciardi Luigi incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*" e la L.R. 21 marzo 2000 n. 39 "*Legge forestale della Toscana*" disciplinano le attività a cui sono tenuti i vari enti territoriali al fine di conservare e difendere dagli incendi il patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita;
- che la Regione Toscana, nel riconoscere il patrimonio boschivo come bene di fondamentale importanza sia ambientale che produttivo provvede, secondo quanto disposto dalla L. 21.11.2000 n° 353 e dalla L.R. 21.3.2000 n° 39, alla formazione del piano pluriennale di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi, definito come Piano AIB;
- che con DGR n. 564 del 23/04/2019 la Regione Toscana ha approvato il Piano operativo AIB 2019-2021 avviso sul BURT del 15.05.2019 / Supplemento n. 71 alla Parte Seconda) e la validità di detto Piano 2019-2021 è stata prorogata al 31/12/2022 con DGR n. 1393 del 27/12/2021;
- che il piano regionale, finalizzato alla conservazione dell'intero territorio boschivo, programma l'insieme delle attività di previsione e prevenzione degli incendi. Nell'ambito della pianificazione AIB anche gli Enti locali sono chiamati a svolgere analoghe attività al fine di limitare il fenomeno degli incendi boschivi;
- che, fra le competenze dei Comuni, per quanto stabilito dall'art. 10 – comma 2 – della L. 353/2000 nonché dall'art. 75bis della LR 39/2000, come successivamente modificata ed integrata dalla L.R. n.80/2012, vi è il compito di censire con apposito catasto comunale le aree percorse dal fuoco soggette ai divieti di cui di cui all'art. 76, commi 4, 5, 6 e 7 della medesima L.R. 39/2000, indicandone le relative scadenze;
- che l'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni;
- che decorso tale termine, i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al punto 5 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo punto 5;
- che l'approvazione definitiva del "Catasto incendi del Comune" avverrà solo dopo la necessaria valutazione delle eventuali osservazioni pervenute a seguito di pubblicazione;
- che ai comuni è comunque consentito di avvalersi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato. Tali rilievi confluiscono sul portale Web del Sistema Informativo della Montagna (S.I.M.), dal quale il ns. Ente è stato autorizzato ad estrapolarne i dati. Le informazioni necessarie per la costituzione del Catasto Incendi comunale sono quindi desumibili sia dalle schede AIB trasmesse direttamente dal Corpo Forestale per i singoli incendi, sia tramite il portale del S.I.M. messo appositamente a disposizione per lo svolgimento delle ns. funzioni;
- che la Regione Toscana ha istituito la banca dati prevista dall'art. 75 ter della L.R. n. 39/2000 e ss.mm. e ii. (il SIGAF) in cui confluiscono le informazioni relative alle aree percorse da fuoco;

DATO ATTO

- che in data 09/08/2021 i Carabinieri Forestali hanno fatto pervenire al Comune di Buonconvento l'elenco degli incendi verificatisi dal 2004 al 2020 nel territorio comunale;
- che in data 23/08/2022 i Carabinieri Forestali hanno fatto pervenire al Comune di Buonconvento l'elenco degli incendi verificatisi nel 2021 nel territorio comunale;

VISTA la documentazione tecnica predisposta dall'Ufficio Tecnico di questo Comune, sulla base delle schede fornite dai Carabinieri forestali;

RITENUTO pertanto opportuno censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco, ai sensi della Legge 21.11.2000, n. 353 che dovrà essere aggiornato annualmente per garantire l'osservanza dei vincoli ai sensi dell'art. 76 della Legge 39/2000;

CONSIDERATO che con il catasto in esame viene adottato l'elenco dei terreni, individuati dalle particelle catastali o porzioni di esse, candidati a essere incluse nel catasto di cui all'oggetto per il Comune di Buonconvento relativa agli incendi verificatisi dall'anno 2004 all'anno 2021;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 75 bis della L.R. 39/2000 e s.m.i (Legge Forestale):

“1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato;

2. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla Giunta regionale con le modalità definite dal piano AIB;

3. I comuni tengono aggiornato il catasto provvedendo alla cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto;

4. I rilievi di cui al comma 1, sono utilizzati dal comune per l'aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici;

5. I comuni entro il 31 maggio di ogni anno, censiscono gli incendi verificatisi nell'annualità precedente;

6. Qualora il comune non provveda entro il termine di cui al comma 5, la Regione Toscana esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);

7. In caso di esercizio associato, le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 5 e 6, si intendono riferite all'ente responsabile dell'esercizio associato ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 68/2011; il comma 4 si intende riferito all'ente medesimo in caso di esercizio associato delle funzioni attinenti gli strumenti urbanistici”;

VISTI gli elaborati all'allegato costituenti il “catasto aree percorse dal fuoco”:

- n. 8 schede incendio suddivise per ciascun anno, composte da elenco particelle interessate dagli incendi e da inquadramento su estratto catastale;

- elenco particelle catastali interessate da incendi negli anni 2004-2021, con indicazione del riferimento alla scheda incendio, della superficie complessiva della particella, della superficie interessata da incendio, data dell'incendio e scadenze dei vincoli di cui all'art. 76 della LR 39/2000;

RICHIAMATO quanto disposto dall'art. 76 della L.R. 39/2000 e s.m.i (Legge Forestale), ed in particolare dai commi da 4 a 7 che stabiliscono quanto segue:

“4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2;

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5;

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni;

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto

idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.”;

CONSIDERATO:

- che con la presente deliberazione si procede all'individuazione dei terreni percorsi dal fuoco da inserire nel catasto incendi;
- che, in seguito all'adozione definitiva, il catasto sarà trasmesso ai competenti Uffici tecnici comunali ai fini dell'applicazione e del rispetto delle prescrizioni di cui all'art.76 della LR 39/2000;

VISTA la Legge n. 353 del 21.11.2000. Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la L.R. 39/2000 e s.m.i. Legge Forestale della Toscana;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma I, del D. Lgs. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica;

All'unanimità dei voti,

DELIBERA

DI ISTITUIRE, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, il “Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco del Comune di Buonconvento– Catasto Incendi”, aggiornato annualmente per garantire l'osservanza dei vincoli ai sensi dell'art. 76 della Legge 39/2000;

DI ADOTTARE ai sensi dell'art. 75 bis della L.R. 39/2000, l'elenco dei terreni da inserire nel catasto delle aree percorse dal fuoco, costituito dai documenti sotto elencati e depositati agli atti dell'Ufficio Tecnico quali parte integrante e sostanziale del presente atto:

- n. 8 schede incendio suddivise per ciascun anno, composte da elenco particelle interessate dagli incendi e da inquadramento su estratto catastale;
- elenco particelle catastali interessate da incendi negli anni 2004-2021, con indicazione del riferimento alla scheda incendio, della superficie complessiva della particella, della superficie interessata da incendio, data dell'incendio e scadenze dei vincoli di cui all'art. 76 della LR 39/2000;

DI DARE ATTO che sulle aree incluse nel suddetto catasto si applicano le prescrizioni di cui all'art. 76 della legge 39/2000, ovvero le seguenti tipologie di prescrizioni/divieti:

“4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

- a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;*
- b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis comma 2;*

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

- a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;*
- b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;*

5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5;

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni;

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.”;

La presente delibera e la documentazione costituente l'elenco dei terreni da inserire nel catasto delle aree percorse dal fuoco, sarà pubblicata all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi come previsto dall'art. 10 della L. 353/2000 e dall'art. 75 bis della L.R.T. n. 39/2000, e pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Buonconvento, per le eventuali osservazioni e che l'approvazione definitiva avverrà solo dopo l'espletamento delle procedure di pubblicazione e successivamente alla valutazione delle eventuali osservazioni;

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva, separata votazione risultata unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI BUONCONVENTO
Provincia di SIENA



PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

Servizio: Area Tecnica

OGGETTO: Legge n. 353 del 21/11/2000 quadro in materia di incendi boschivi e LR Toscana n. 39 del 21/03/2000 - Istituzione del Catasto incendi boschivi con aggiornamento al 2021 - Adozione

PARERE	ESITO	MOTIVO	DATA
Parere Tecnico	Favorevole		25/10/2022

Dati relativi alla seduta

Seduta del 25/10/2022 Deliberazione n. 109

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Buonconvento, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Conti Riccardo

Il Segretario Comunale
Frallicciardi Luigi

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all'Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000);
- è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125, del D.lgs n. 267/2000).

Il Segretario Comunale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Buonconvento, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.